

Sostituzione dei beni - NOVITA'

La Legge di Bilancio 2018, con il comma 35, introduce una nuova disposizione che si applica, per espressa previsione, anche all'iper ammortamento di cui alla legge di bilancio 2017, oltre che all'iper ammortamento prorogato dalla legge di bilancio 2018. Vale a dire che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso** del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate.

Ciò però solo a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- **sostituisca** il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla L. 232/2016;
- **attesti** l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'art. 1 co. 11 della L. 232/2016 (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata/attestato di conformità).